## SENATO DELLA REPUBBLICA

---- V LEGISLATURA ----

n. 48

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 1º novembre 1969)

## INDICE

ABENANTE: Provvedimenti da adottare a carico della ditta AMPAGLAS di Arzano (Napoli) (2060) (risp. Iozzelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) Pag.	1382	Mancata costituzione dell'organico del personale del nuovo ospedale di Sorrento (2348) (risp. RIPAMONTI, Ministro della sanità)	. 1387
ANTONICELLI, ROMANO: Rifiuto del visto d'ingresso in Italia alla squadra femminile di slittino della Repubblica democratica tedesca (1079) (risp. Pedini, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1383	tuazione delle comunità giudaiche nei Paesi europei non membri (2135) (risp. PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1387
BONALDI: Sulla elevazione del compenso corrisposto ai medici civili degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito (2357) (risp. Gui, Ministro della difesa)		dazione n. 532 sulle vittime della guerra civile in Nigeria (1444) (risp. Pedini, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri) DI PRISCO, LI VIGNI: Sulla concessione	1387
BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, AN- TONICELLI, CAVALLI: Atteggiamento del- la Federazione italiana atletica pesante in occasione dei campionati europei di lotta greco-romana di Modena (1938) (risp. Cop- po, Sottosegretario di Stato per gli affari		dell'uso di automezzi dello Stato agli ex Ministri (2367) (risp. BISAGLIA, Sottosegreta- rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)	1389
CAVEZZALI: Perchè vengano interamente utilizzate le attrezzature dell'ospedale sanatoriale di Cuasso al Monte (Varese) (2347) (risp. RIPAMONTI, Ministro della sa-	1384	di un elettrodotto delle ferrovie dello Stato, alla «Società Mediterranea raffineria petroli» (1949) (risp. Gaspari, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1389
nità)	1385	penale (2241) (risp. Gava, Ministro di grazia e giustizia)	1390
ziari, presentati dai contribuenti negli anni 1960-1968 (2214) (risp. Bosco, Ministro delle finanze)	1386	litoranea di Egnazia e delle Terme di Torre Canne (2057) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici)	1391

1° NOVEMBRE 1969

PREMOLI: In merito all'ubicazione di un protosincrotrone CERN (2284) (risp. PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari RAIA: Incresciosi avvenimenti verificatisi a Scicli (Ragusa) nell'effettuazione di autopsie (2371) (risp. RIPAMONTI, Ministro del-. . . . . . . . . . . . . . . . 1392 la sanità) TEDESCO Giglia, DEL PACE: Attentato dinamitardo compiuto a Stia (Arezzo) contro la sede del PCI (2221) (risp. RESTIVO, Ministro dell'interno) . . . . . . . . . 1393 TORELLI: Contributo statale al comune di Domodossola per la costruzione di una strada (2153) (risp. NATALI, Ministro dei la-

ABENANTE. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare nei confronti della ditta AMPAGLAS, nel comune di Arzano (Napoli), che, dopo aver usufruito delle agevolazioni previste per le nuove iniziative industriali nel Sud, ha licenziato gli operai e trasferito macchine ed impianti al Nord.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati perchè le nuove aziende finanziate rispettino i contratti e i patti di lavoro, così come prescrive la legge di proroga della Cassa, ed a quante aziende inadempienti sono stati finora revocati i crediti concessi. (int. scr-2060)

RISPOSTA. — Si risponde alla suesposta interrogazione anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Cassa per il Mezzogiorno ha concesso alla ditta AMPAGLAS-Sud, con stabilimento in Arzano (provincia di Napoli), per la costruzione di materie plastiche, un contributo in conto capitale, liquidato nel gennaio 1967, di lire 37.844.000, su una spesa ammessa in lire 196.236.254.

Non consta al cennato Istituto che la ditta in questione abbia trasferito macchinari e impianti nel Nord, i quali — ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di concessione del contributo — non possono essere distolti, per almeno 5 anni, dagli usi per i quali il contributo è stato concesso, mentre il licenziamento di operai, di per sè, non da motivo all'adozione di provvedimenti.

Secondo notizie fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si comunica che all'inizio dell'anno 1967 l'assemblea dei soci dell'AMPAGLAS-Sud, vista la persistente deficienza di ordinazioni, decise di sospendere, per mancanza di lavoro, l'attività dello stabilimento di Arzano, provvedendo al licenziamento degli operai fino allora occupati.

Il citato Dicastero pone in evidenza che lo stabilimento di Arzano, malgrado la sospensione di attività, è rimasto e rimane tuttora con le caratteristiche originarie giacchè le attrezzature esistenti — attualmente non utilizzate in quanto riguardano lavorazione eseguita prevalentemente a mano — difficilmente possono essere rimosse: d'altra parte trattasi di utensili di esiguo valore (basti pensare che all'atto del collaudo solo le opere murarie vennero valutate lire 172.830.614 sulle complessive lire 196.239.709).

In data 1º marzo 1968 i dirigenti della AMPAGLAS di Milano, onde consentire il ripristino dell'attività dello stabilimento di Arzano, trasferirono la sezione dello stabilimento di Milano per la lavorazione di resine poliesteri. Per tale lavorazione — consistente nella produzione di contenitori per salvagenti collettivi, carter per torri di lavaggio, funi, eccetera — vennero assunti n. 7 operai, n. 2 apprendisti ed 1 impiegato.

La lavorazione suddetta venne iniziata e prosegue tuttora con lo smistamento di commesse, provenienti da clienti settentrionali dell'AMPAGLAS di Milano, allo stabilimento di Arzano.

In data 1º febbraio 1969, tuttavia, l'assemblea dei soci dell'AMPAGLAS s.p.a. di Milano, in gran parte soci anche dell'AMPAGLAS-Sud, ha deciso di procedere alla incorporazione di quest'ultima impresa onde procedere al graduale ammortamento delle immobilizzazioni dello stabilimento di Arzano e per mantenere operanti gli impianti stessi in vista di nuove prospettive di lavorazione.

1° NOVEMBRE 1969

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si comunica che l'Ispettorato del lavoro di Napoli, all'atto del sopralluogo, ha trovato intenti al lavoro n. 7 operai, n. 2 apprendisti ed 1 impiegato che opportunamente interrogati hanno dichiarato di percepire paghe che non sono risultate inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Mentre si assicura che, allo stato, sono in corso gli accertamenti circa l'osservanza, da parte dell'AMPAGLAS, delle norme sulla legislazione sociale, si fa presente che, ove venissero riscontrate delle infrazioni all'obbligo dell'osservanza alle suddette norme, non si mancherà di dare applicazione alle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

IOZZELLI

24 ottobre 1969

ANTONICELLI, ROMANO. — Ai Ministri degli affari esteri e del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere i motivi del rifiuto del visto d'ingresso in Italia alla squadra femminile di « slittino » della Repubblica democratica tedesca, che avrebbe dovuto partecipare al « Gran Premio Italia 1969 » sulla pista di Valdaora, in Val Pusteria, unitamente alle squadre austriaca, statunitense ed elvetica.

Per sapere altresì se non ritengano che gli ostacoli frapposti al libero svolgimento di gare sportive internazionali costituiscano un grave affronto allo spirito di universalità dello sport e siano gravemente lesivi del prestigio del nostro Paese nel mondo. (int. scr. - 1079)

RISPOSTA. — Dodici atleti e nove atlete della Germania orientale avevano chiesto tramite il nostro Consolato generale in Berlino un visto d'ingresso in Italia per partecipare a gare internazionali di bob dal 4 al 13 gennaio.

Questo Ministero, seguendo la normale prassi, ha interpellato in merito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il quale ha risposto che dal 4 al 13 gennaio dovevano effettuarsi i campionati europei di *bob* ai quali potevano partecipare soltanto le Federazioni europee affiliate alla Federazione internazionale *bob* (FIBT); la Federazione della Germania dell'est non poteva essere ammessa a partecipare ai campionati stessi, non essendo essa affiliata alla predetta Federazione internazionale.

È stata pertanto data comunicazione al Consolato generale in Berlino che il visto non poteva essere concesso per le ragioni suindicate.

Soltanto successivamente — a quanto comunicatoci — e quando ormai era troppo tardi, il CONI ha avuto notizia che trattavasi di gare di « slittino » anzichè di bob e che sarebbe quindi stata possibile la partecipazione di atleti tedesco-orientali poichè tale disciplina è controllata da federazione differente che annovera fra le affiliate anche la Germania dell'est; occorre in merito sottolineare che gli organizzatori della gara di slittino non hanno, malgrado le precise disposizioni in merito, provveduto a segnalare in tempo la partecipazione di squadre straniere a tale manifestazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

**PEDINI** 

28 ottobre 1969

BONALDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se è vero che il Ministero della difesa — Direzione generale della sanità militare — in applicazione della legge 10 marzo 1969, n. 79, ha elevato, soltanto a decorrere dal 1º maggio 1969, a 120 mila lire il compenso mensile spettante ai medici civili assunti con apposite convenzioni presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno far decorrere la nuova misura del compenso mensile di cui sopra dal 1° gennaio 1969, come era nello spirito della legge citata e nelle attese degli interessati.

1° NOVEMBRE 1969

È opportuno ricordare, infatti:

a) che la legge 10 marzo 1969, n. 79 come si legge nella relazione illustrativa -aumentò, a decorrere dal 1º gennaio 1969, la misura massima del compenso mensile di cui trattasi « perchè molti medici specialisti si rifiutano già oggi di stipulare convenzioni con la Difesa, ritenendo inadeguato il trattamento economico loro offerto». « Tenuto conto » — continuava la relazione — « della particolare natura degli incarichi e dell'esigenza di evitare il generalizzarsi del rifiuto. da parte degli anzidetti medici specialisti, di stipulare convenzioni con la Difesa, si ritiene che il cennato compenso possa essere equamente fissato nella misura di lire 120 mila ». L'onere derivante da tale aumento venne calcolato per l'intero anno 1969;

b) che le convenzioni per il 1969 furono stipulate sulla base della misura massima del compenso mensile in vigore al 31 dicembre 1968 soltanto in via provvisoria, in attesa che fosse approvata la legge 10 marzo 1969, n. 79. (int. scr. - 2357)

RISPOSTA. — In attesa dell'approvazione della legge citata dall'onorevole interrogante non si è proceduto alla stipula di convenzioni provvisorie, ma si è continuato a corrispondere il compenso secondo la misura precedentemente prevista.

Poichè la legge è entrata in vigore il 23 aprile 1969, le nuove convenzioni hanno fissato la decorrenza dell'aumento dal 1º maggio dello stesso anno.

Il Ministro della difesa

Gui

28 ottobre 1969

BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, ANTONICELLI, CAVALLI. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per conoscere quali iniziative intendano prendere in relazione alla recente grave vicenda dei Campionati europei di lotta greco-romana svoltisi a Modena, la quale ancora una volta ha visto il fallimento di un'importante manifestazione sportiva.

Gli organizzatori di tale manifestazione si sono infatti rifiutati di far sfilare le bandiere e di suonare gli inni dei Paesi partecipanti, rifiuto determinato dalla pretesa di impedire l'esecuzione dell'inno nazionale e l'esposizione della bandiera della Repubblica democratica tedesca, Stato ben esistente su tutti i terreni e anche su quello sportivo, come i risultati dei recenti Giochi olimpici hanno clamorosamente dimostrato.

Ciò ha provocato, come è noto, il ritiro in segno di protesta, oltre che della rappresentanza della Repubblica democratica tedesca, anche di quelle dell'Unione Sovietica, dell'Ungheria, della Bulgaria, della Romania e della Polonia. Quanto è avvenuto contrasta, tra l'altro, con le decisioni prese recentemente dal Comitato olimpico internazionale che ha ammesso la Repubblica democratica tedesca, con la propria bandiera ed il proprio inno, ai prossimi Giochi olimpici che si svolgeranno a Monaco di Baviera. Non altrettanto, nel caso di Modena, hanno fatto la Federazione italiana di atletica pesante e il CONI.

Gli interroganti chiedono pertanto un pronto intervento del Governo, anche in previsione della partita di calcio tra l'Italia e la Germania dell'Est che si dovrà giocare nel novembre 1969 nel nostro Paese e che sarà valevole per il torneo di qualificazione ai Campionati mondiali.

Pare agli interroganti che il Governo italiano possa e debba trovare il modo di evitare il ripetersi di episodi clamorosi come quello di Modena, che non fanno onore al nostro Paese, mettendo al bando ogni assurda discriminazione ed orientamenti politici che non hanno più motivo di esistere. (int. scr. - 1938)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Ministro dell'interno.

Desidero far presente che:

1) fino dal 15 aprile 1969, cioè un mese e mezzo prima dell'inizio dei campionati europei di lotta greco-romana, la Federazione italiana atletica pesante aveva informato le Federazioni di tutti i Paesi partecipanti che non sarebbero state esposte bandiere o suonati inni nazionali;

1° NOVEMBRE 1969

- 2) la squadra della Germania orientale era stata successivamente messa di nuovo al corrente di tale procedura quando erano state presentate le domande di visto d'ingresso in Italia per i componenti e gli accompagnatori di detta squadra;
- 3) anche le altre sei squadre che si sono ritirate per solidarietà con quella tedesco-orientale non avevano in precedenza avanzato alcuna obiezione in merito alla procedura indicata dalla Federazione italiana atletica pesante. La loro reazione si è avuta solo dopo che la squadra della Germania orientale ha protestato per la questione delle bandiere e degli inni per la quale il trattamento riservatole era identico a quello riservato a tutte le squadre partecipanti ai campionati.

In sostanza non è stato adottato nei confronti della squadra della Germania orientale alcun trattamento discriminatorio, in quanto, non esponendo bandiere nè suonando inni nazionali per alcuno dei partecipanti, gli organizzatori dei campionati hanno riservato a tale squadra lo stesso trattamento assicurato a tutte le squadre che hanno preso parte alla manifestazione sportiva europea di Modena.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Сорро

27 ottobre 1969

CAVEZZALI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per l'utilizzo delle attrezzature dell'Ospedale sanatoriale di Cuasso al Monte (Varese), della CRI, che offre la disponibilità di 460 posti-letto, mentre attualmente vi sono ospitati soltanto 182 ammalati, lasciando così inutilizzata una notevole attrezzatura, quando risulta all'interrogante che numerosi ammalati delle province limitrofe (vedi ad esempio Milano) non hanno possibilità di ricovero o vengono dirottati presso sanatori lontani dalla loro abituale residenza. (Già int. or. - 505) (int. scr. - 2347)

RISPOSTA. — Dagli atti del Ministero della sanità risulta che nell'anno 1967, secondo gli ultimi dati completi finora disponibili, l'Ospedale sanatoriale climatico di Cuasso al Monte (Varese), gestito dalla CRI, della capacità recettizia di 431 posti-letto, ha avuto una media di 257 degenti giornalieri con una percentuale di posti liberi pari a circa il 40 per cento.

In Italia nello stesso periodo i posti letto giornalmente inutilizzati, per quanto attiene al complesso degli Istituti di cura per tubercolotici, sono stati invece pari al 24 per cento circa della disponibilità totale.

Pertanto, è da riconoscere la più difficile situazione del sanatorio di Cuasso al Monte rispetto alla situazione media dei sanatori in Italia, ma è anche da tener conto che l'Istituto in questione è un sanatorio climatico il quale risente inevitabilmente della presenza, nella non lontana zona della Valtellina, del complesso sanatoriale « Eugenio Morelli » di Sondalo, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la cui capacità recettizia è di 2.300 posti, e che assorbe la maggior parte degli ammalati che presentano una indicazione climatica, accogliendo in media circa 1.350 infermi assistiti in regime assicurativo da parte dell'INPS e 500 infermi avviati dai Consorzi provinciali antitubercolari. Cionostante anche in questo sanatorio vi è una disponibilità giornaliera di circa 450 posti-letto vacanti, pari al 20 per cento della disponibilità totale.

Ciò premesso, non risulta, comunque, come afferma la signoria vostra che numerosi ammalati di tubercolosi della provincia di Milano e delle province limitrofe a quella di Varese non abbiano possibilità di ricovero o vengano dirottati presso sanatori lontani dalla loro abituale residenza. Al contrario la situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni nel settore delle istituzioni antitubercolari, in relazione alla modificata epidemiologia della tubercolosi ed alla conseguente diminuizione del numero dei nuovi casi di tubercolosi e della durata media della degenza, ha creato una percentuale di postiletto vuoti nell'ambito degli istituti di cura per tubercolosi, ivi compresi quelli in funzione nelle province limitrofe alla provincia

1° NOVEMBRE 1969

di Varese, spesso così elevata da determinare giuste preoccupazioni negli amministratori di tali istituti.

Da quanto sopra, si ritiene, in ogni caso, che eventuali provvedimenti intesi a sanare o almeno a migliorare le difficili situazioni sopraricordate rientrino nella competenza dei Comitati regionali di programmazione, già istituiti presso ogni capoluogo di regione, i quali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, sono tenuti ad elaborare un piano regionale ospedaliero che, come è noto, deve indicare, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, di trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti, in relazione al fabbisogno di posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti.

Pur tuttavia, allo stato attuale, questo Ministero, che già in precedenza si era interessato dell'argomento, ha recentemente rap-

presentato ai Consorzi provinciali antitubercolari della Lombardia la possibilità di indirizzare i propri ricoveri presso il predetto sanatorio.

> Il Ministro della sanità RIPAMONTI

29 ottobre 1969

CHIARIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per conoscere quale sia la statistica dei ricorsi contenziosi, amministrativi e giudiziari, presentati dai contribuenti negli anni 1960-1968, rispettivamente in materia di imposte dirette ed in materia di imposte indirette e tasse sugli affari. (int. scr. - 2214)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione di cui sopra per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, indicando nel seguente prospetto i dati statistici richiesti.

Ricorsi in materia di II.DD. Ricorsi in materia di II.II.

Anno					am	ministrativi	giudiziari	amministrativi	giudiziari
1960						356.366		246.299	
1961						333.722		233.367	
1962			٠.			283.291		259.573	
1963						319.850		235.680	
1964	4				•	394.631		300.969	
1965					•	410.848		201.842	
1966					•	427.582	209	203.748	3.570
1967						487.684	229	173.932	4.289
1968		,				692.015	262	159.956	4.428

Secondo quanto rilevasi dal suddetto prospetto, i dati disponibili dei ricorsi giudiziari per entrambi i settori d'imposta sono unicamente quelli relativi al triennio 1966-1968.

Sempre con riguardo al cennato prospetto, si ritiene inoltre opportuno porre in rilievo che l'abnorme incremento del numero dei ricorsi presentati in materia di imposte dirette negli anni 1967 e 1968 è da mettere in relazione alle disposizioni contenute nella legge 31 ottobre 1966, n. 958, che ha ridotto di un anno i termini per la rettifica delle dichiarazioni da parte degli Uffici distrettuali delle imposte.

Per effetto di tali disposizioni, infatti, detti Uffici hanno dovuto concentrare nell'anno 1967 l'esame delle dichiarazioni prodotte dai contribuenti nel biennio 1964-1965.

Il Ministro delle finanze

**Bosco** 

21 ottobre 1969

1° NOVEMBRE 1969

CHIARIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere se sono a conoscenza che a Sorrento esiste un ospedale di nuovissima costruzione, della disponibilità di cento letti, perfettamente attrezzato, l'amministrazione del quale non riesce, ad onta di ogni buona volontà, a costituire l'organico del personale, allo stato completamente inesistente, e ad onta di tutte le insistenze presso le competenti autorità.

Attualmente vi si esercita una discreta attività clinica ed operatoria solo perchè alcuni sanitari, non vincolati da alcun impegno ed a titolo assolutamente gratuito, offrono la loro opera.

È ovvio che su questa premessa non si può istituire alcun servizio serio, e la deficienza è tanto più grave in quanto è già in corso di apertura la grande stagione sorrentina che comporta l'arrivo di migliaia di turisti fino a tutto il mese di settembre. (Già int. or. - 735) (int. scr. - 2348)

RISPOSTA. — L'Ospedale di Sorrento è una infermeria amministrata dall'Ente comunale di assistenza e come tale, vigilata dalla Prefettura di Napoli.

Pertanto, a notizia di detta Prefettura, in ordine a quanto segnalato dalla signoria vostra in merito ad ipotetiche remore circa la approvazione della pianta organica della medesima infermeria, risulta che il competente Comitato dell'ECA di Sorrento ebbe ad adottare varie deliberazioni al riguardo, in parte tra loro contraddittorie; ragione per cui la stessa Prefettura invitò l'Amministrazione a chiarire quali precedenti deliberati dovessero ritenersi sussistenti e quali caducati. In relazione al precitato invito prefettizio il Comitato ECA provvide ad adottare la deliberazione 19 aprile 1969, n. 28, relativa all'organico del personale sanitario, che è stata prontamente portata all'esame dell'organo tutorio ed approvata in data 23 aprile 1969.

Il Ministro della sanità

RIPAMONTI

29 ottobre 1969

DINDO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 412, relativa alla situazione delle comunità giudaiche nei Paesi europei non membri, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1969 — su proposta della Commissione dei Paesi europei non membri (Doc. 2554) — ed in particolare per sapere se intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, dando istruzioni conformi al suo rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 2135)

RISPOSTA. — La Risoluzione n. 412 è stata discussa in sede di Comitato dei delegati nel giugno scorso. Al termine della discussione i delegati hanno preso buona nota della Risoluzione stessa. Come è noto all'onorevole interrogante, per le Risoluzioni non è prevista una risposta del Comitato dei Ministri all'Assemblea consultiva.

Il Governo italiano, pur apprezzando le ragioni che hanno ispirato il dispositivo della Risoluzione n. 412, non può prendere iniziative nel senso auspicato dalla Risoluzione stessa poichè i problemi trattati in essa rientrano nel dominio riservato di Paesi sovrani con i quali l'Italia intrattiene regolari relazioni diplomatiche.

Nonostante tali limitazioni è da ritenere che l'interesse dimostrato dall'Assemblea alla situazione delle comunità giudaiche nei Paesi europei non membri non potrà non avere incidenza in detti Paesi dato il prestigio che emana dall'Assemblea stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

PEDINI

25 ottobre 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere la sua opinione e quella del Governo sulla Raccomandazione n. 532, relativa all'aiuto alle vittime della guerra civile in Nigeria, approvata dall'Assemblea consultiva

1° NOVEMBRE 1969

del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1968 — su proposta della Commissione della popolazione e rifugiati (Doc. 2459) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al Ministro degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 1444)

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Raccomandazione n. 532 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa è stata oggetto d'esame da parte del Comitato dei delegati dei Ministri nella 177<sup>a</sup> riunione (20-25 gennaio 1969) che ha inviato all'Assemblea la seguente risposta:

« Il Comitato dei ministri ha esaminato la Raccomandazione 532 relativa all'aiuto alle vittime della guerra civile in Nigeria.

Apprezzando gli obiettivi umanitari della Raccomandazione il Comitato dei ministri l'ha portata a conoscenza dei Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il Comitato dei ministri ha notato con soddisfazione che un aiuto finanziario, così come quello di prodotti alimentari e medicinali, è stato offerto dai Governi membri per attenuare le sofferenze delle popolazioni vittime del conflitto e che le organizzazioni private ed altre istituzioni di beneficenza degli Stati membri hanno dato un aiuto considerevole.

Informazioni dettagliate ed aggiornate sui contributi degli Stati membri e sulle misure prese per l'utilizzazione effettiva di questi contributi, attraverso il CICR ed altre istituzioni delle quali il Comitato dei Ministri ha incoraggiato l'azione, figurano nell'addendum alla comunicazione del Comitato dei Ministri alla seconda parte della XX sessione dell'Assemblea in settembre.

Il Comitato dei Ministri tiene al riguardo a sottolineare il ruolo particolarmente attivo svolto dall'UNICEF.

Relativamente all'azione come è stata proposta dall'Assemblea nella sua Raccomandazione 532, va notato che certi Stati membri

hanno già preso delle misure per loro conto ».

Circa l'azione individuale che in proposito è stata svolta dall'Italia, vorrei ricordare che si è proceduto all'invio sul posto di unità sanitarie della Croce rossa, al ricovero presso ospedali speciali in Italia di feriti del Biafra, al versamento d'ingenti contributi al Comitato internazionale della Croce rossa e ad altre organizzazioni internazionali di universale prestigio, per finanziare le iniziative umanitarie da esse predisposte e coordinate. Su tale strada il Governo italiano intende procedere, continuando anche in futuro, nei limiti delle possibilità, in quella opera di solidarietà umana diretta a limitare le sofferenze delle popolazioni civili coinvolte nel conflitto.

Il Governo italiano è anche intervenuto in tutte le utili sedi perchè fossero eliminati gli ostacoli frapposti all'inoltro dei soccorsi, e perchè le necessarie misure fossero prese concretamente da tutte le parti interessate in modo da consentire un più rapido avvio a destinazione degli aiuti. Tale azione il Governo italiano intende svolgere anche in futuro ogni qualvolta un suo intervento possa effettivamente contribuire a migliorare ed a facilitare l'azione internazionale di soccorso.

Desidero infine ricordare che nel Consiglio dei Ministri della CEE del 3-4 marzo fu approvato un programma di aiuto alimentare urgente alla Nigeria-Biafra di 25 mila tonnellate di cereali, nell'intesa che la maggior parte di tale aiuto fosse inviata a quella parte delle popolazioni che trovansi nel « Ridotto Biafrese » poichè dette popolazioni risultano più numerose e la loro situazione alimentare più difficile rispetto a quella delle popolazioni al di fuori di tale Ridotto. La quota italiana è stata di 6 mila tonnellate.

È stato altresì deciso che la Commissione della CEE intervenga presso le organizzazioni caritatevoli che verranno incaricate della distribuzione di tale aiuto, affinchè il precitato orientamento venga rispettato.

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

PEDINI

25 ottobre 1969

1° NOVEMBRE 1969

DI PRISCO, LI VIGNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se non ritiene di tranquillizzare la pubblica opinione, smentendo le voci secondo le quali si vorrebbe concedere l'uso — non si comprende a quale titolo — di un automezzo dello Stato anche agli ex Ministri. (int. scr. - 2367)

RISPOSTA. — Nessun ex Ministro è assegnatario di autovetture dello Stato.

Anche la notizia, apparsa su alcuni fogli di stampa periodica e quotidiana, secondo la quale, a partire da quest'anno, verrebbe concesso agli ex Ministri l'uso di un'autovettura di proprietà dello Stato, è destituita di ogni fondamento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri BISAGLIA

29 ottobre 1969

MARULLO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere:

se è informato che la Prefettura di Messina, con decreto che riconosce la pubblica utilità, ha autorizzato la società « Mediterranea raffineria petroli » ad eseguire lo spostamento dell'elettrodotto delle Ferrovie dello Stato nel tratto compreso tra le stazioni di S. Filippo del Mela e Milazzo (Messina);

se la Prefettura di Messina aveva i poteri che si è arrogati, anche in relazione al fatto che l'area interessata ricade nel piano regolatore del nucleo industriale del Tirreno, e la competenza ad ordinare l'esecuzione delle opere, trattandosi di trasmissione di energia elettrica superiore a 5.000 volts;

se, inoltre, un privato (nella specie la società « Mediterranea raffineria petroli ») può conseguire il privilegio di sottomettere alle proprie particolari ragioni di lucro il pubblico patrimonio, che assolve ad un servizio pubblico essenziale, se la progettazione e l'esecuzione di dette opere, affidate alla stessa società « Mediterranea », sono state approvate dagli uffici tecnici competenti delle Ferrovie dello Stato e se il nuovo tracciato dell'elettrodotto garantisce la piena

funzionalità dei servizi, in quanto da linea retta è divenuto linea ad angoli curvi;

se, infine, vi siano responsabilità specifiche di pubblici uffici ed i provvedimenti che, in tal caso, riterrà di dover adottare. (int. scr. - 1949)

RISPOSTA. — Con i decreti n. 105 del 10 febbraio 1966 e successivo n. 695 dell'8 luglio 1966 (entrambi anteriori alla creazione del Nucleo della industrializzazione del Tirreno che ha avuto luogo il 15 dicembre 1967 e cioè dalla data dell'approvazione del Piano regolatore da parte del Presidente del Consiglio dei ministri) l'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio autorizzava la società Mediterranea, con sede in Milazzo, ad installare, all'interno della raffineria, n. 6 serbatoi da 100.000 metrì cubi ciascuno occorrenti allo stoccaggio di petrolio grezzo.

Con successivo decreto n. 748 del 28 giugno 1967, su richiesta del 3 ottobre 1966 della Mediterranea, motivata da ragioni tecniche ed operative connesse alle maggiori portate delle nuove petroliere, il predetto Assessorato, a modifica dei precedenti suindicati decreti, autorizzava la installazione dei cennati serbatoi in contrada Mangiavacca del comune di Milazzo su area così delimitata: a nord con il rilevato della linea ferroviaria Palermo-Messina; a sud con la strada che dalla strada statale 113 porta all'abitato di Milazzo; ad est con il torrente Corriolo; ad ovest con il rilevato del raccordo stradale che porta alla raffineria.

Con decreto prefettizio n. 24766 del 26 agosto 1968, previa debita istruttoria, veniva pronunziata la espropriazione definitiva del terreno occorrente per la esecuzione dei cennati lavori in favore della Mediterranea.

Avverso tale provvedimento non pervenne opposizione alcuna.

Senonchè, i lavori non poterono di fatto avere inizio giacchè sul suolo prescelto insisteva una servitù di elettrodotto delle Ferrovie dello Stato della quale è stato chiesto alla stessa Mediterranea lo spostamento.

A tal fine fra la società predetta e l'azienda sono stati liberamente e consensualmente concordati gli indispensabili spostamenti a mezzo di apposita convenzione, nella qua-

1° NOVEMBRE 1969

le gli interessi delle Ferrovie dello Stato sono stati ampiamente tutelati, in quanto ogni onere derivante dalle modificazioni è stato posto a carico della richiedente ed alla stessa è stata affidata l'esecuzione dei lavori necessari secondo un tracciato approvato dai competenti Uffici ferroviari.

Poichè lo spostamento dell'elettrodotto delle Ferrovie dello Stato in altro sito e la costruzione della progettata variante costituivano presupposto indispensabile per la installazione dei serbatoi sull'area già occupata dalla Mediterranea e poichè i lavori, rientrando nelle norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche, erano pertanto dichiarati ope legis, oltre che « di pubblica utilità » anche « urgenti ed indifferibili », la Prefettura, accogliendo la richiesta della società Mediterranea di spostamento della servitù di elettrodotto, autorizzava con decreto numero 25242 del 5 settembre 1968 la compilazione dello stato di consistenza del suolo su cui doveva essere trasferita la servitù e con successivo decreto n. 40808 del 5 dicembre 1968 l'occupazione d'urgenza ai fini della esecuzione dei lavori.

Anche avverso tale provvedimento non pervennero opposizioni.

Da tutto quanto sopra esposto ne consegue:

- a) non la Prefettura ha riconosciuto la pubblica utilità dell'opera perchè la utilità stessa è scaturita sia dai decreti con i quali l'Assessorato per l'industria e il commercio ha approvato il progetto relativo alla installazione dei serbatoi, sia dalla legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno; pertanto i conseguenti provvedimenti prefettizi erano atti dovuti;
- b) all'atto della richiesta avanzata dalla società Mediterranea per l'occupazione del suolo per la realizzazione dei lavori di installazione dei nuovi serbatoi, il Nucleo di industrializzazione non era ancora costituito;
- c) il conseguente spostamento della servitù di elettrodotto delle Ferrovie dello Stato richiesto dalla società Mediterranea è stato debitamente approvato ed autorizzato previ accordi consensuali fra l'Azienda ferroviaria e la società Mediterranea.

Infine non è esatto che la società in argomento possa assimilarsi ad « un privato » in quanto alla sua attività industriale è stato riconosciuto il crisma della pubblica utilità, nè può asserirsi che essa abbia sottomesso a proprie particolari ragioni di lucro il pubblico patrimonio, poichè il provvedimento richiesto, che non ha arrecato alcun nocumento alle esigenze del servizio ferroviario, è inteso a soddisfare, in definitiva, necessità d'interesse pubblico, quali il potenziamento degli impianti industriali siciliani.

Il Ministro dei trasporti, e dell'aviazione civile

GASPARI

28 ottobre 1969

MURMURA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se intenda proporre l'aggravamento delle pene previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale, nel nome di un elementare buon gusto che non dev'essere minimamente disatteso e dell'esigenza di difendere i turisti italiani e stranieri dagli assalti di alcuni sprovveduti, non certo meritevoli di tolleranti compiacenze. (int. scr. - 2241)

RISPOSTA. — I reati richiamati nella interrogazione, delle cui pene si chiede l'aggravamento, sono contravvenzionali e concernono, rispettivamente, il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 del codice penale) e la molestia o disturbo alle persone (articolo 660). Essi comprendono una serie di attività (schiamazzi, rumori, uso di strumenti sonori, strepito di animali provocato e non impedito, molestie arrecate, per petulanza od altro biasimevole motivo, anche con l'uso del telefono) idonee a turbare la altrui tranquillità o ad infastidire.

L'articolo 659 citato prevede per il contravventore l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a 24.000 lire, stabilendo la pena pecuniaria suddetta da lire 8.000 a lire 40 mila nei confronti di chi esercita una professione od un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni della

1° NOVEMBRE 1969

autorità. L'articolo 660, poi, sanziona la condotta illecita del contravventore (molestia o disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico o col mezzo del telefono) con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 40.000. Sembra che le pene sopraspecificate siano già adeguate alle varie possibili fattispecie, tanto più considerandosi che, nell'ambito della discrezionale applicazione di esse e dei loro massimi, il giudice ha ogni possibilità di adeguare la sanzione alle circostanze del caso concreto ed a procedere altresì all'eventuale applicazione dell'articolo 61 del codice penale che prevede le circostanze aggravanti comuni del reato.

La validità delle esposte considerazioni appare confermata dal fatto che nel progetto di riforma del codice penale, attualmente all'esame della seconda Commissione permanente del Senato (atto n. 351), non si rinviene alcuna modifica delle norme penali predette.

Il Ministro di grazia e giustizia GAVA

28 ottobre 1969

PERRINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se non ritenga opportuno e tempestivo un suo intervento perchè siano accelerati i lavori di integrale sistemazione della strada statale n. 379, litoranea di Egnazia e delle Terme di Torre Canne.

L'interrogante fa rilevare che per il tratto tra Brindisi e la Marina di Ostuni la sistemazione — peraltro iniziata più di due anni fa — è in corso, sia pure con ritmo rallentato, o in parte ultimata, mentre, per quanto riguarda il tratto tra la Marina di Ostuni e la strada statale n. 16, « Adriatica » — alla quale dovrà congiungersi scavalcando la linea ferroviaria per Bari — ancora tutto è rimasto allo statu quo ante, per cui non poche volte la pubblica opinione, attraverso gli organi di stampa, si è chiesta e si chiede se la conduzione a termine dell'opera potrà essere salutata dalla presente generazione. (int. scr. - 2057)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'inizio dei lavori della strada statale n. 379 dipende dal

fatto che la consegna degli stessi è avvenuta nel settembre 1968 e l'ultimazione è contrattualmente prevista per il mese di luglio del 1971. Detti lavori fanno parte di un complesso di opere, per oltre lire 3 miliardi, e si riferiscono all'ammodernamento in sede del tratto di strada statale n. 16, compreso tra il chilometro 847 + 000 ed il chilometro 855 + 700, all'ammodernamento, sempre in sede, della strada statale n. 379 tra il chilometro 22 + 000 ed il chilometro 29 + 300, nonchè al raccordo in nuova sede delle strade statali n. 16, n. 172 e n. 379 ed inoltre al completamento della variante esterna all'abitato di Fasano.

Attualmente i lavori in esecuzione riguardano la parte prevalente del lotto appaltato, sul quale si concentrano le opere d'arte di maggior rilievo.

Si precisa che l'importo dei lavori eseguiti ascende a lire 900 milioni, pari a circa il 30 per cento dell'importo complessivo; ciò consente di ritenere che i tempi contrattuali saranno rispettati.

Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

29 ottobre 1969

PREMOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali iniziative il Governo abbia preso affinchè, per la installazione di un protosincrotrone, il CERN scelga una località sita in territorio italiano, data l'impotanza che tale realizzazione avrebbe, non solo per la località prescelta, ma per tutto il Paese il cui livello tecnologico ne verrebbe notevolmente incrementato.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se è vero che la località di Doberdò del Lago incontrerebbe la preferenza del CERN e se la designazione definitiva di tale località da parte del Governo italiano favorirebbe la definitiva assegnazione all'Italia. (int. scr. - 2284)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio.

Sin da quando in seno al CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) fu

1° NOVEMBRE 1969

messo allo studio il progetto per la realizzazione di un protosincrotrone da 300 GeV. l'Italia ha attivamente sostenuto l'iniziativa, seguendola da vicino in ogni suo dettaglio e giungendo ad assicurare ufficialmente la propria adesione mediante « lettera di intenzioni » a firma del Presidente del Consiglio in data 2 agosto 1968.

Al momento della presentazione delle candidature per la scelta del sito idoneo all'installazione del grande acceleratore, da parte del nostro Paese non si è mancato di proporre alcune località dotate dei necessari requisiti.

Il sito di Doberdò del Lago, presso Monfalcone — che è stato definitivamente designato dall'Italia — è risultato essere, sotto ogni punto di vista, adatto allo scopo. Esso è tra i cinque siti (gli altri sono Goepfritz in Austria, Le Luc in Francia, Focant in Belgio e Dreseteinfurt in Germania) ritenuti idonei dall'Amministrazione del CERN per la realizzazione dell'iniziativa ed in lizza per la costruzione del protosincrotrone.

Il rapporto definitivo sulle qualità geotecniche delle cinque località, la cui redazione è stata recentemente portata a termine dagli esperti CERN, si astiene da qualsiasi classificazione delle località in questione. La scelta definitiva spetta ai Paesi membri che — nel quadro della procedura all'uopo concordata — avrebbero dovuto pronunciarsi in proposito in sede di Consiglio CERN nella sessione dell'1-2 ottobre ultimo scorso. Tuttavia, in conseguenza della posizione assunta da altri membri dell'Organizzazione, detta sessione del Consiglio CERN è stata rinviata a data da stabilirsi.

Il Governo italiano, che ha ben presente la grandissima importanza della questione dal punto di vista scientifico, economico, sociale e politico, non tralascia intanto di seguirla in ogni suo sviluppo attuando sia in sede bilaterale che multilaterale — e cioè in tutte le riunioni previste nelle competenti sedi internazionali — ogni opportuna azione a sostegno della candidatura di Doberdò, attraverso le nostre Rappresentanze diplomatiche nei Paesi interessati e soprattutto

quella presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra.

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri PEDINI

25 ottobre 1969

RAIA. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere se sono a conoscenza che a Scicli, in provincia di Ragusa, si sarebbero verificati degli incresciosi avvenimenti relativi ad autopsie eseguite da persone non abilitate, con attrezzi che normalmente vengono usati da macellai per sezionare carni animali, ed in luogo non igienicamente idoneo.

Per conoscere, altresì, la ragione per la quale la rimozione del cadavere del suicida Musso Guglielmo, da Scicli, piantonato da una guardia di pubblica sicurezza in una stanza dell'appartamento del defunto, venne eseguita con notevole ritardo, sebbene il sopralluogo dell'autorità giudiziaria fosse stato tempestivo.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intendano adottare contro i responsabili, al fine di eliminare uno stato di cose talmente incredibile da scuotere non solo l'opinione pubblica ragusana, ma anche quella nazionale. (Già int. or. - 698) (int. scr. - 2371)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro di grazia e giustizia.

L'Ufficio del medico provinciale di Ragusa, per la parte di sua competenza, ha da tempo svolto il proprio intervento presso il sindaco e l'ufficiale sanitario di Scicli per sollecitare i necessari provvedimenti, rivolti a rendere igienicamente idonea la sala mortuaria dove si eseguono le autopsie.

Il sindaco, con lettera 17 aprile 1969, numero 4328 e l'ufficiale sanitario, con lettera del 4 aprile 1969, n. 266, hanno già assicurato che sono in corso di progettazione i lavori per la sistemazione di tutto il cimitero di Scicli e, quindi, anche della sala mortuaria.

Non risulta, comunque, che le autopsie a Scicli siano state eseguite da persona di-

1° NOVEMBRE 1969

versa da un sanitario; semmai, come avviene in questi casi, è stato richiesto dal medico legale l'intervento di un aiutante, esclusivamente per la pulitura o il lavaggio del piano operatorio o per spogliare e rivestire il cadavere.

Quanto, poi, al caso Musso, cui fa riferimento la signoria vostra, si fa presente che il medico legale dottor Giuseppe Portuese ha informato il medico provinciale che si è legittimamente avvalso, per rivolgere il cadavere e tenere pulito il tavolo operatorio, dell'opera dell'inserviente Di Nicola da Donnalucata e che si sono adoperati per l'esecuzione dell'esame autoptico ferri chirurgici moderni e pienamente rispondenti.

Peraltro, in merito alla ritardata rimozione del cadavere del sopracitato Musso Guglielmo, va detto, a notizia della Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Catania, che la stessa è conseguita al rinvio di un giorno dell'esame autoptico, fissato al 14 marzo ultimo scorso, a causa dell'imperversare di un violentissimo temporale, che rendeva impraticabile l'accesso alla camera mortuaria del cimitero, ove detto esame doveva eseguirsi.

Allo stato attuale, l'Ufficio del medico provinciale di Ragusa assicura ogni intervento per la migliore normalizzazione nel comune di Scicli del servizio in parola.

Il Ministro della sanità

RIPAMONTI

29 ottobre 1969

TEDESCO Giglia, DEL PACE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali misure siano state prese onde procedere ad una rapida e completa indagine circa il gravissimo atto vandalico verificatosi a Stia (Arezzo) dove, nella notte tra il 26 e il 27 agosto 1969, due bottiglie « Molotov » sono state fatte esplodere contro la porta dell'edificio ove ha sede la locale sezione del partito comunista italiano, nella centralissima Piazza Tanucci.

Alla provocatorietà e viltà dell'atto compiuto, in un centro di tradizioni democratiche ed antifasciste, in cui grande è l'influenza della sezione comunista, si aggiunge l'irresponsabilità di chi ha attentato in tal modo all'incolumità degli abitanti, in quanto nello stesso edificio abitano numerose famiglie ed è sito il negozio di un armaiolo. Si comprende quindi quali disastrose conseguenze si sarebbero avute ove alcuni giovani non avessero dato l'allarme, permettendo così di domare l'incendio che si stava sviluppando. (int. scr. - 2221)

RISPOSTA. — Il 27 agosto scorso, verso le 2,30, si sviluppava a Stia un principio di incendio sulla soglia del portone dello stabile ove, al primo piano, ha sede la sezione del Partito comunista; il fuoco, in breve spento da alcuni cittadini e da un sottufficiale dei carabinieri prima che arrivassero i vigili del fuoco, danneggiava i battenti del portone, che era stato lasciato socchiuso, e distruggeva soltanto una sedia di vimini.

Dagli accertamenti prontamente intrapresi, è risultato che le fiamme erano state provocate dall'accensione di liquido infiammabile (nafta o petrolio), contenuto in due bottiglie innescate con cartucce da caccia prive di pallini, mediante una rudimentale miccia composta da minuti brandelli di stoffa gommata.

Le indagini continuano col massimo impegno per addivenire alla identificazione dei responsabili del gesto criminoso, sul quale è stato dettagliatamente riferito all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

24 ottobre 1969

TORELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso:

che il comune di Domodossola (Novara), con deliberazione consiliare n. 128 del 13 novembre 1967, aveva chiesto il contributo statale previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, per la costruzione della strada di accesso da Domodossola alla frazione di Monteossolano, senza però ottenere alcuna risposta;

1° NOVEMBRE 1969

che la realizzazione di detta strada, di cui esiste un progetto di massima allestito dal comune di Domodossola, è indispensabile ed urgente specialmente per quei lavoratori che giornalmente si recano a Domodossola per svolgere la loro attività, percorrendo un umile tratturo pedonale;

che la situazione diventa particolarmente grave e talvolta drammatica allorquando si deve provvedere a braccia per il trasporto di malati gravi o in situazioni di emergenza;

che peraltro il comune di Domodossola non è in condizioni di sopportare l'integrale spesa della costruzione della strada, invano attesa dai frazionanti da oltre 20 anni,

si chiede quali ostacoli si oppongono alla concessione del contributo in parola e se, data la particolare situazione di necessità, non sia doveroso accordare alla richiesta sopraindicata del comune di Domodossola un carattere di assoluta priorità nella concessione del richiesto contributo. (int. scr. - 2153)

RISPOSTA. — In merito alle sollecitazioni avanzate dal senatore interrogante, si informa che, essendo i fondi assegnati in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive integrazioni, totalmente assorbiti dalle opere programmate, al momento non vi è alcuna possibilità di un intervento per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada di accesso da Domodossola alla frazione Monteossolano.

I lavori stessi saranno, tuttavia, tenuti presenti nell'eventualità di nuovi stanziamenti di fondi in favore delle zone depresse.

Il Ministro dei lavori pubblici

NATALI

29 ottobre 1969